



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio Regionale della Calabria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in tema di attuazione del nuovo piano energetico nazionale e all’articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni diverse società petrolifere hanno presentato al Ministero dell'ambiente richieste di autorizzazioni per prospezioni geosismiche ed eventuale estrazione di idrocarburi nei mari italiani ed in particolare in quella parte di mare ionico che dal golfo di Taranto giunge sino alle coste crotonesi. Queste società hanno mostrato un considerevole interesse per un'area che, per l'intera Regione Calabria, rappresenta un enorme patrimonio sia dal punto di vista archeologico che paesaggistico. Si tratta di un territorio che da anni tenta di programmare e praticare sviluppo, nel campo del turismo come in quello dell'agricoltura e della pesca, attraverso gli investimenti ed i sacrifici di migliaia di piccole e medie imprese riuscendo a garantire, seppur per brevi periodi dell'anno, migliaia di posti di lavoro.

L'attività estrattiva di greggio rischia di ipotecare seriamente il futuro del mare calabrese e delle attività economiche connesse, a partire dal turismo di qualità e dalla pesca sostenibile, con rischi di incidenti che rappresenterebbero un sacrificio troppo alto rispetto ai quantitativi irrisori e di scarsa qualità di idrocarburi presenti nei nostri fondali marini. A guadagnarci non sarebbe certo l'economia locale dei piccoli centri, considerato, tra l'altro, che le compagnie petrolifere raramente pagano le aliquote (o *royalty*), estraendo idrocarburi in quantità al di sotto dei limiti previsti. E anche qualora le dovessero pagare, queste non avrebbero alcuna ricaduta economica sul territorio essendo, comunque, tra le più basse al mondo (per l'estrazione in mare si applicano *royalties* del 4 per cento, a loro volta divise fra Stato a regione).

Ciò che maggiormente preoccupa e allarma l'intera popolazione non è solo, pertanto, l'inquinamento dell'ecosistema marino, ma anche il restringimento delle coste con la loro erosione e la grave compromissione di quell'economia locale che sino ad oggi ha garantito, alla popolazione, risposte sia in termini economici che occupazionali.

L'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituendo il comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ha di fatto «scongelato» i procedimenti autorizzatori per prospezioni ed estrazioni presentati prima del giugno 2010, concedendo il via ai permessi di ricerca già approvati ma anche alle più di 41 nuove richieste di permesso che potrebbero comportare l'insediamento di piattaforme petrolifere anche nel mar Ionio prospiciente la costa calabrese.

Il presente disegno di legge, sulla scia di analoghe azioni intraprese da altre Regioni interessate, quali l'Abruzzo, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche e la Puglia, intende manifestare la sua contrarietà alla possibilità di dare avvio alle procedure autorizzative delle trivellazioni in mare, introdotta dall'articolo 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» (cosiddetto decreto sviluppo) senza aver preventivamente e necessariamente raggiunto una «intesa» con le Regioni territorialmente interessate.

Lo strumento dell'intesa è, infatti, l'unico in grado di dare voce alle esigenze del territorio e a salvaguardare le competenze regionali, nel rispetto di quel principio di leale

collaborazione enunciato dallo stesso articolo 120 della Costituzione.

La legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ad elettrodotti, idrocarburi e geotermia; autoproduzione e disposizioni fiscali» e successivamente l'articolo 35 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, riconoscono alla competenza statale il rilascio dei permessi, di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi attribuendo alle Regioni un ruolo meramente consultivo.

Il rilascio dei provvedimenti concessori ed autorizzatori in questione riguarda materie di competenza concorrente, basti pensare all'incidenza delle concessioni di costruzione degli stabilimenti industriali *de quibus* sulle scelte urbanistiche e di tutela del territorio, il che implica necessariamente la cooperazione tra i due enti da realizzarsi esclusivamente attraverso lo strumento dell'intesa. La giurisprudenza costituzionale ha, da tempo, stabilito l'illegittimità di norme procedurali che compromettano l'esercizio delle attribuzioni regionali, in particolare laddove la procedura assegni valore decisivo alla volontà di una sola parte, dovendosi invece favorire la reiterazione delle trattative al fine di raggiungere un'intesa (sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 2 febbraio 2011).

Tra le ultime pronunce della Corte Costituzionale significativa è la sentenza n. 39 del 2013 che dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 3 del decreto-legge n. 5 del 2012 considera inevitabile il raggiungimento di accordi fra Stato e regioni come modalità elettiva di armonica composizione dei rispettivi interessi costituzionalmente tutelati stabilendo, inoltre, che

«le variegate ipotesi di collaborazione necessaria Stato-regioni possono coinvolgere tutte le competenze (esclusiva, concorrente e residuale) dello Stato e delle regioni a causa dell'impossibilità di ricondurre un dato oggetto nell'ambito di una sola di esse, senza arrecare danno agli interessi sottostanti alle altre, che godono di eguale tutela costituzionale».

La proposta normativa in esame mira, pertanto, a modificare gli articoli 5 e 6 della citata legge n. 9 del 1991 recante «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia; autoproduzione e disposizioni fiscali» nonché l'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 «Misure urgenti per la crescita del Paese» (cosiddetto decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 al fine di prevedere, in via preventiva e necessaria, il raggiungimento di un'intesa con la regione territorialmente interessata per il rilascio dei permessi in materia di idrocarburi. La proposta si compone di due articoli volti a modificare rispettivamente la legge n. 9 del 1991 e la norma del codice dell'ambiente come modificato con il decreto sviluppo e con la sua approvazione il Consiglio regionale della Calabria avanza al Parlamento la richiesta di modifica delle predette normative statali.

Il presente disegno di legge, ai fini susposti, intende, pertanto, stimolare l'uso dello strumento di iniziativa legislativa che l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione e l'articolo 16, secondo comma lettera t), dello Statuto della Regione Calabria riconoscono al Consiglio Regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche gli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: «sentita la regione» sono sostituite dalle seguenti: «previa necessaria intesa con la regione».

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente: «Il permesso di ricerca è accordato, previa necessaria intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 17, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 al terzo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «previa necessaria intesa con la regione territorialmente interessata».